

proposta di legge n. 349

a iniziativa dei Consiglieri Comi, D'Anna, Badiali,
Busilacchi, Camela, Eusebi, Natali, Pieroni, Zinni

presentata in data 18 luglio 2013

—————

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta nasce dalla necessità di garantire i servizi essenziali ed i livelli essenziali di assistenza nel territorio regionale nel rispetto degli obiettivi del contenimento della spesa sanitaria previsti nella Legge finanziaria 2010 (articolo 2, commi 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191). Si premette che, a seguito delle recenti disposizioni nazionali in tema di spending review è in atto nella Regione una fase di riorganizzazione del sistema sanitario, con l'individuazione di una serie di interventi ed azioni per la razionalizzazione della spesa pubblica e per il recupero dell'efficienza nell'erogazione di servizi.

La Regione sta, in particolare, attuando un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera consistente nella riconversione delle piccole strutture ospedaliere, nello sviluppo delle reti cliniche e della rete territoriale. E' in corso di realizzazione anche la riorganizzazione relativa alla ulteriore semplificazione della struttura amministrativa dell'ASUR.

Sebbene la normativa statale non preveda vincoli per gli enti del servizio sanitario della nostra regione (non soggetta ai piani di rientro), la Giunta regionale al fine di garantire l'ultimazione del suddetto processo riorganizzativo ha dettato disposizioni per la limitazione del turn over e conseguentemente ha limitato lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti. Lo scorrimento di tali graduatorie, una volta ultimato il processo di riorganizzazione, permetterà di far fronte alle necessità impellenti di copertura dei posti relativi a professionalità carenti permettendo l'immediato avvio della riforma sanitaria adottata.

La presente proposta si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 prevede la proroga delle graduatorie vigenti valide a tutt'oggi per i motivi sopra evidenziati.

L'articolo 3 abroga la disposizione impugnata dal Consiglio dei Ministri, ma successivamente abrogata con disposizione regionale.

L'articolo 4 prevede la dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge detta disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale indicati all'articolo 2 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) al fine di assicurare la disponibilità del personale necessario a garantire i servizi essenziali ed i livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria, previsti dalla normativa statale vigente, nonché di riduzione della spesa del personale ai sensi dell'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

Art. 2

(Proroga delle graduatorie vigenti degli enti del servizio sanitario regionale)

1. A seguito delle disposizioni della Giunta regionale di limitazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 volte al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria, è prorogata al 31 dicembre 2014 la validità delle graduatorie degli enti del servizio sanitario regionale, efficaci al 1° gennaio 2013.

Art. 3

(Abrogazione)

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012) è abrogato.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.